

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 45/C

N. 46/C

N. 47/C

(2004-2005)

Riunioni del

16 maggio 2005

23 maggio 2005

30 maggio 2005

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 45/C - RIUNIONE DEL 16 MAGGIO 2005

1 - APPELLO A.S.D. PEScina AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S. ORTONA CALCIO/A.S.D. PEScina DEL 19.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 17 del 21.10.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, decidendo sul reclamo della A.S. Ortona Calcio avverso l'esito della gara A.S. Ortona Calcio/A.S. Pescina del 19.9.2004 per posizione irregolare del calciatore Stefano Rapino, infliggeva alla A.S. Pescina la perdita della gara per 3-0, nonché la sanzione dell'ammenda di euro 150,00.

Ricorreva alla Commissione d'Appello Federale la A.S. Pescina sostenendo l'inammissibilità del ricorso proposto dalla A.S. Ortona Calcio in quanto presentato ad organo incompetente; nel merito l'illegittimità della decisione della Commissione Disciplinare che non aveva tenuto in debita considerazione la circostanza dell'errore materiale contenuto nella lista di trasferimento del calciatore Rapino Stefano, essendo evidente la reale volontà delle società interessate di effettuare un trasferimento temporaneo e non, come indicato definitivo.

La Commissione d'Appello Federale nell'udienza dell'11.11.2004 rimetteva gli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di competenza in ordine alla regolarità della posizione di tesseramento del calciatore Rapino Stefano.

L'appello è infondato e va respinto.

L'art. 42 C.G.S. testualmente recita:

3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione Disciplinare od al Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24,00 del giorno successivo alla gara.

4. Il deferimento, da parte degli Organi direttivi delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni avverso la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara, deve essere effettuato entro il settimo giorno dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il deferimento con le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24,00 del giorno successivo alla gara.

Pertanto il reclamo deve ritenersi tempestivo nonché ammissibile, in quanto l'articolo sopracitato disciplina la posizione irregolare di tesserati che abbiano preso parte alla gara in ambito regionale della L.N.D.

Quanto al merito, come deciso dalla Commissione Tesseramenti il trasferimento contestato è privo di validità ed efficacia, perché effettuato in palese violazione del disposto di cui all'art. 100 comma 2 N.O.I.F., in quanto il calciatore non professionista può essere trasferito una sola volta per ciascun periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale.

È consentito in via eccezionale solo il trasferimento "a titolo temporaneo", dopo il precedente trasferimento a titolo definitivo.

Nel caso in esame invece il calciatore Rapino è stato trasferito a titolo definitivo alla Società Renato Curi Angolana S.r.l. in data 27 agosto 2004 e poi nuovamente trasferito da quest'ultima Società all'A.S.D. Pescina il 16 settembre 2004 (con lista n. 129321) sempre a titolo definitivo. (Com. Uff. n.19/D).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Pescina di Pescina (L'Aquila) e dispone l'incameramento della tassa versata.

2 - APPELLO ASOLO FONTE FBC AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 9 PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2004/2005 INFLITTA ALL'A.C. MARTELLAGO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 40 N.O.I.F. E 1, 1° COMMA E 12, COMMA 5 SUB A) C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 35 del 16.2.2005)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 35 del 16 febbraio 2005 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto ha inflitto all'U.S. Martellago la sanzione della penalizzazione di nove punti in classifica (per aver fatto partecipare ad altrettante gare calciatori in posizione di tesseramento irregolare) nonché quella dell'ammenda di € 500,00.

Con telegramma del 19.2.2005 l'Asolo Fonte F.B.C. ha preannunciato a questa C.A.F. la propria intenzione di proporre reclamo avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare.

A tale dichiarazione, tuttavia, non ha fatto seguito la proposizione degli specifici motivi di gravame nei termini previsti dal C.G.S., talché il reclamo stesso deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 29, comma 5, e 33, comma 2, C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'Asolo Fonte F.B.C., per omesso invio delle motivazioni dopo il preannuncio di reclamo. Ordina incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO A.C. MARTELLAGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 9 PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2004/2005 INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 40 N.O.I.F. E 1, 1° COMMA E 12, 5° COMMA SUB A) C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 35 del 16.2.2005)

Con atto del 12.1.2005 il Presidente del Comitato Regionale Veneto ha deferito avanti alla Commissione Disciplinare presso il medesimo Comitato la società A.C. Martellago ed il suo legale rappresentante per aver impiegato in ben nove gare del Campionato di Eccellenza 2004/2005 diversi calciatori in posizione irregolare ai fini del tesseramento, in particolare n. 5 calciatori stranieri extra-comunitari, che non hanno mai ottenuto il tesseramento federale, e n. 1 calciatore italiano, la cui richiesta di tesseramento è stata respinta dal Comitato Regionale Veneto in quanto già tesserato per altra società.

Stante il già intervenuto integrale decorso del termine per la richiesta di applicazione della punizione sportiva della perdita delle gare suddette con il punteggio di 0 a 3, il Presidente del Comitato Regionale Veneto ha richiesto pertanto con il proprio atto di deferimento l'irrogazione a carico della società deferita della sanzione di un punto di penalizzazione in classifica per ognuna delle summenzionate gare, per un totale di nove punti.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 35 del 16 febbraio 2005 l'adita Commissione Disciplinare, preso atto della certezza in ordine alle violazioni contestate alla società deferita, così come emergenti dalle risultanze documentali e dalla mancata contestazione delle stesse da parte del legale rappresentante della stessa società; atteso che effettivamente l'A.C. Martellago ha utilizzato calciatori in posizione di tesseramento irregolare in ben nove consecutive gare di campionato, dal 19.9 al 14.11.04; rilevata l'impossibilità di irrogare alla società la sanzione sportiva della perdita di tali gare con il punteggio di 0 a 3 per l'intervenuto decorso del termine di cui all'art. 25, comma 5, C.G.S.; considerato che la sanzione più appropriata da infliggere alla società, chiamata a rispondere delle violazioni

ascritte a titolo di responsabilità diretta ex art. 2, comma 4, C.G.S., appare quella prevista dall'art. 12, comma 8, C.G.S., che disciplina una fattispecie in tutto e per tutto equiparabile a quella de qua, ha inflitto all'U.S. Martellago la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna delle gare alle quali la società ha fatto partecipare calciatori in posizione di tesseramento irregolare, vale a dire complessivamente nove punti. In relazione alla violazione dei generali doveri di comportamento sanciti dall'art. 1, comma 1, C.G.S., ha poi inflitto alla società deferita la sanzione dell'ammenda di € 500,00. Infine, ha assolto il legale rappresentante della società, perché persona diversa da quella che rivestiva tale carica all'epoca dei fatti contestati.

Con comunicazione telegrafica del 18.2.2005 l'A.C. Martellago ha preannunciato di voler interporre reclamo avverso la suddetta delibera avanti a questa Commissione d'Appello Federale, richiedendo copia degli atti del procedimento. Con successivo atto del 20.2.2005 ha poi formulato i propri motivi di gravame, che si sostanziano fondamentalmente, nella pretesa inammissibilità del formulato deferimento per decorso del termine di cui all'art. 25, comma 5, C.G.S., nonché nella pretesa inapplicabilità analogica alla fattispecie della sanzione prevista dall'art. 12, comma 8, C.G.S..

Questa Commissione d'Appello reputa che il proposto appello non possa trovare accoglimento.

Quanto al primo motivo di gravame, risulta assolutamente chiaro fin dall'atto originario di deferimento che lo stesso nella fattispecie non sia stato effettuato a norma dell'art. 25, comma 5, C.G.S., essendo il termine ivi previsto già integralmente decorso, ma ai fini di punire la condotta antiregolamentare posta in essere dall'A.C. Martellago con una sanzione diversa da quelle della perdita delle gare summenzionate con il punteggio di 0 a 3. D'altro canto, a fronte delle indubitabili, gravi e reiterate infrazioni alle norme regolamentari compiute dalla società appellante, sarebbe apparso contrario a qualsiasi più elementare principio di giustizia sostanziale non deferire la stessa per decorso del termine suddetto, di fatto tollerando tale antigiuridico comportamento. È del tutto ovvio, infatti, che l'impossibilità di deferimento per violazione di una determinata norma federale, non possa estendersi ad altre fattispecie, per le quali a contrario non sia ancora decorso alcun termine preclusivo. Di conseguenza, il deferimento operato dal Presidente del Comitato Regionale Veneto appare a questa Commissione del tutto legittimo ed ammissibile, dandosi nello stesso conto del fatto che esso non avviene a norma dell'art. 25, comma 5, C.G.S. Cosicché, ferma restando l'intangibilità dei risultati ottenuti sul campo dall'A.C. Martellago, per difetto di tempestivo reclamo da parte delle società avversarie e di deferimento ex art. 25, comma 5, C.G.S., ciò non significa che la società responsabile delle menzionate irregolarità non possa essere sanzionata a diverso titolo per la commissione delle stesse.

In tale ottica, infondato è pure il secondo dei formulati motivi di gravame, considerato che la sanzione prevista dall'art. 12, comma 8, C.G.S., appare pienamente applicabile alla fattispecie, così come già in precedenza sancito da questa Commissione d'Appello Federale, per analogia e sostanziale sovrapposibilità della fattispecie prevista dalla norma con quella per cui è giudizio. Infatti, nessuna sostanziale differenza può ravvisarsi fra la fattispecie letteralmente indicata dalla norma (utilizzo di calciatori per i quali successivamente la F.I.G.C. abbia revocato il tesseramento per irregolarità imputabile alla società) e quella de qua, apparendo anzi quest'ultima, come anche ha sottolineato la Commissione Disciplinare, addirittura più grave della prima. La sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara appare quindi non solo applicabile alla fattispecie dell'utilizzo di calciatori ab origine in posizione irregolare di tesseramento, ma anche adeguata e proporzionata alla gravità dell'infrazione regolamentare posta in essere dalla società deferita.

Non resta che concludere, dunque, che bene ha fatto la Commissione Disciplinare, peraltro sulla scorta della giurisprudenza di questa C.A.F., a reputare sanzionabile, ex art.

12, comma 8, C.G.S., la condotta tenuta dall'U.S. Martellago con la penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara alla quale ha fatto partecipare calciatori in posizione di tesseramento irregolare, per responsabilità diretta della società stessa

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.C. Martellago di Martellago (Venezia) e dispone l'incameramento della tassa versata.

4 - APPELLO A.C. HORATIANA VENOSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA HORATIANA VENOSA/IRSINESE DEL 6.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 63 del 16.2.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata accoglieva il ricorso proposto dalla U.S. Irsinese ritenendo irregolare per la squalifica non scontata la posizione del calciatore Caselle Antonio nella gara del 6.1.2005 tra l'Horatiana e la Irsinese e infliggeva all'Horatiana la perdita della gara per 0 a 3 .

L'Horatiana preannunciava appello chiedendo la relativa documentazione, ma dopo la ricezione degli atti richiesti non inviava le motivazioni dell'appello con conseguente inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 33, comma 2, C.G.S..

Pertanto l'appello non può che essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla A.C. Horatiana Venosa di Venosa (Potenza), ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali ed ordina l'incameramento della tassa reclamo.

5 - APPELLO A.S.D POZZALLO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING CLUB ACICASTELLO/POZZALLO DEL 5.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 65 del 24.3.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia respingeva il reclamo presentato dalla società Pozzallo Calcio che segnalava la posizione irregolare, ai fini del tesseramento, dei calciatori Pirrello Marco e Vinciprova Rosario, schierati dalla Soc. Sporting Club Acicastello nella gara Sporting Club Acicastello/Pozzallo del 5.3.2005 (Com. Uff. n.65 del 23 marzo 2005).

Ricorreva avanti alla Commissione d'Appello Federale la A.S.D. Pozzallo sostenendo come il calciatore Pirrello Marco nato il 12.9.1985 come risultante dalla distinta della gara in oggetto, non è tesserato per la società Sporting Club Acicastello.

Chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara allo Sporting Club Acicastello per 3-0.

La C.A.F., come da Comunicato Ufficiale n.40 del 27.4.2005, disponeva l'acquisizione presso la società Acicastello di copia di un documento di identità del calciatore Pirrello Marco e del certificato anagrafico rilasciato dal Comune di residenza; nonché, presso il Comitato Regionale di copia della richiesta del tesseramento del suddetto calciatore in data 19.2.1995.

Alla C.A.F. perveniva la richiesta di tesseramento alla F.I.G.C., da cui risulta che il Pirrello Marco è regolarmente tesserato per la società Sporting Club Acicastello: pertanto lo stesso poteva essere schierato nella gara in oggetto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Pozzallo Calcio di Pozzallo (Ragusa) e dispone l'incameramento della tassa versata.

6 - APPELLO CALCIATORE MURACA GIACINTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 107 del 4.4.2005)

La Commissione Disciplinare (C.U. n. 107 del 4 aprile 2005) respingeva il reclamo di Muraca Giacinto, calciatore dell'A.S. Cicalese, proposto avverso il provvedimento di squalifica fino al 31.3.2007 dello stesso, adottato dal Giudice Sportivo in data 16 maggio 2005.

Con l'appello in esame il ricorrente Muraca chiede l'annullamento del predetto provvedimento di squalifica di cui al C.U. n. 107 del 4 aprile 2005.

La Commissione osserva che il ricorrente non deduce motivi di diritto che possono giustificare l'appello avverso la decisione della disciplinare, poiché il ricorrente si limita alla richiesta di una valutazione del fatto, che comporta in sostanza un terzo grado di giudizio, con conseguente inammissibilità dell'appello in esame ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., ed ordina l'incameramento della tassa reclamo.

7 - APPELLO A.S.D. COLLERETTO GIACOSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 INFLITTA AL CALCIATORE MARENGO MARCO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 38 del 14.4.2005)

L'A.S. Colletterto Giacosa ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta pubblicata sul C.U. n. 38 del 14 aprile 2005, con la quale è stata disposta la squalifica del calciatore Marengo Marco sino al 30.6.2006.

Nel ricorso si ritiene che la Commissione Disciplinare, pur riconoscendo l'incongruità della decisione del Giudice Sportivo, al punto da ridurre la sanzione inflitta al Marengo, avrebbe comunque applicato una squalifica esagerata rispetto all'entità del fatto. Si chiede, in sostanza, un riesame del merito, che, in questa sede non è consentito, ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Colletterto Giacosa di Colletterto Giacosa (Torino), ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

8 - APPELLO U.S. CITTÀ DI PALERMO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE E DELL'INIBIZIONE PER GG. 30 AL SIG. FOSCHI RINO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. E ARTT. 3 COMMA 1 E 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 328 del 4.5.2005)

Il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Sig. Rino Foschi, dirigente della Soc. Palermo per violazione dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 1, comma 1 C.G.S., per avere espresso, in relazione alla gara Sampdoria/Palermo del 16.4.2005, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione ("Il Corriere dello Sport", "La Gazzetta dello Sport", "La Repubblica") nonché ad emittenti televisive ("RAI Sabato Sprint") giudizi lesivi della reputazione di persone ed organismi operanti nell'ambito federale e per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Con lo stesso provvedimento deferiva anche la Soc. Palermo ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Foschi la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di 30 giorni, nonché alla Soc. Palermo la sanzione dell'ammenda di euro 10.000,00.

Ricorrevano avanti alla Commissione d'Appello Federale il Foschi ed il Palermo e, fermo restando la riconosciuta erroneità del comportamento, sottolineavano:

- le scuse effettuate dal Foschi nello immediato dopo gara, per il comportamento avuto "a caldo"; nonché quelle effettuate, nel giorno successivo, in conferenza stampa, alla presenza di giornalisti della carta stampata, di radio e di televisioni, con invito peraltro tutti a non prendere esempio dal proprio comportamento.

- Minore gravità delle dichiarazioni del Foschi rispetto a quelle rilasciate non a caldo (come appunto quelle del Foschi) ma da chi tende razionalmente, e a freddo e quindi non emotivamente, ad insinuare il dubbio sulla regolarità delle gare, sulla imparzialità dei direttori di gara e sulla correttezza dello svolgimento dei campionati, casi nei quali erano state adottate sanzioni più miti rispetto a quelle inflitte nel caso in esame.

L'appello è infondato e va pertanto respinto.

È evidente che, nel caso in questione, le espressioni utilizzate dal Foschi, tenuto conto del contenuto letterale e valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento, travalicano ogni lecito diritto di critica, in quanto si risolvono in giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell'ambito federale ex art. 3 comma 1 C.G.S.: né lo stato d'animo, anche di grandissima amarezza, come osservato dal Giudice di primo grado, può giustificare accuse comunque offensive e dispregiative e che mettono in dubbio le capacità tecniche e professionali della terna arbitrale.

Di alcuna valenza giuridica, perché al di fuori di qualsiasi ordinamento, anche di quello sportivo, il rilievo procedurale sollevato dal Palermo circa la lesione del proprio diritto di difesa, avendo la Commissione Disciplinare sanzionato con una pena più grave di quella richiesta dall'accusa il comportamento del Foschi: senza far ulteriormente interloquire la difesa su questa sua decisione!

Equa ed equilibrata risulta poi la sanzione comminata dal Giudice di I° grado, attesa l'estrema gravità del fatto e delle dichiarazioni e tenuto anche conto (pur nel sostanzioso apprezzamento del comportamento tenuto dal deferito che ha più volte ribadito pubblicamente le proprie scuse) del ruolo di responsabilità del Foschi in ambito societario.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall' U.S. Città di Palermo di Palermo e dispone l'incameramento della tassa versata.

9 - APPELLO NEPI PAOLUCCI BIANCALANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ALBANI STEFANO FINO AL 30.6.2008 ED AL CALCIATORE LONGARINI EMANUELE FINO AL 31.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 79 del 24.3.2005)

Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, in ordine al comportamento assai riprovevole tenuto da alcuni tesserati della società reclamante in occasione della gara in oggetto (dagli atti ufficiali risultava, in maniera circostanziata, che il calciatore Albani Stefano, alla notifica del provvedimento di espulsione, dopo essersi posto testa a testa con l'arbitro, colpiva il medesimo con una forte manata alla nuca, corredando il gesto violento con ingiurie e minacce gravi, che reiterava peraltro al termine della gara dopo aver atteso a lungo l'arbitro all'uscita dagli spogliatoi e che il calciatore Longarini Emanuele avvicinava, al termine della gara, l'arbitro stesso con il pallone in mano, che gli sferrava contro con un forte calcio colpendolo ad un fianco e provocandogli forte dolore, non mancando anch'egli, poi, di insultare e minacciare il direttore di gara), deliberava l'inammissibilità del reclamo del massaggiatore Raffaele Ferma, in quanto al di sotto del minimo reclamabile, mentre in relazione ai sopradescritti tesserati disponeva la reiezione del reclamo dell'Albani (conferma della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo fino al 30 giugno 2008) e l'aggravamento, in via di *reformatio in peius*, della squalifica inflitta al Longarini (aumentata di un anno, fino al 31 marzo 2007).

Con il reclamo in trattazione, la società di appartenenza dei tesserati, che oltre a gravarsi avverso le determinazioni del Giudice Sportivo di primo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare aveva altresì proposto esposto all'Ufficio Indagini al fine di verificare la correttezza del comportamento dell'arbitro (con relativa richiesta formulata, e verbalizzata, dinanzi all'Organo di seconde cure di sospensione della decisione e di rinvio per poter permettere all'Ufficio Indagini di portare a termine l'attività istruttoria), deduce vizi procedurali in relazione, particolarmente, all'art. 30, comma 5, C.G.S., ed in ogni caso l'insussistenza dei presupposti per l'inflizione di siffatte sanzioni, comunque illogiche e sproporzionate, ed ancor più, nel caso del Longarini, per l'aggravamento della sanzione inflitta in primo grado.

La Polisportiva sopra menzionata ha, altresì, rinnovato la richiesta di ulteriori accertamenti istruttori da parte dell'Ufficio federale inquirente.

Il reclamo può essere accolto solo in parte, nei limiti che seguono.

Non risulta, anzitutto, che il dedotto vizio procedurale abbia impedito agli interessati, seppur potenzialmente, di formulare i propri motivi di difesa, anche se l'Organo di secondo grado ha ritenuto di non dover dare seguito all'istanza di sospensione e rinvio formulata dalla reclamante, né la Commissione abbisogna, comunque, di ulteriori elementi istruttori da acquisire a cura dell'Ufficio Indagini.

Per il resto, nei limiti della sindacabilità della vertenza nel merito, considerato che questa Commissione d'Appello si trova a giudicare in terzo grado di giudizio, occorre rilevare che i principi di congruità e proporzionalità delle sanzioni, pur da rapportarsi queste, in effetti, a reiterati comportamenti gravissimi, violenti, ingiuriosi e minacciosi, vogliono che si riduca lievemente l'entità delle pene da infliggersi, senza che, nel caso del Longarini, appaiono effettivamente sussistere i presupposti per aggravare la pena inflitta nel primo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Nepi Paolucci Biancalana di Nepi (Viterbo), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Longarini Emanuele a quella originariamente inflitta dal Giudice Sportivo fino al 31.3.2006 e quella inflitta al calciatore Albani Stefano fissandola al 31.12.2007 e dispone la restituzione della tassa versata.

10 - APPELLO S.S. REAL VESUVIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA E L'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTE AD ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 81 del 7.4.2005)

La S.S. Real Vesuvio ha presentato ricorso avverso la sanzione dell'esclusione dal campionato di competenza e l'ammenda di Euro 800,00 ad essa reclamante inflitta come da delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005, a seguito dei fatti avvenuti nella gara Real Vesuvio/Real Amalfi dell'8 gennaio 2005 valevole per il Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 nel corso della quale si sono verificate varie intemperanze con aggressioni all'arbitro, anche dopo che questi aveva lasciato il campo di gioco a bordo della propria autovettura.

La Commissione d'Appello Federale dichiara inammissibile il reclamo in oggetto, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività essendo lo stesso stato spedito il 30.4.2005, pertanto ben oltre i setti giorni previsti dalla normativa vigente, decorrenti dal giorno successivo al 7.4.2005.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.C. Real Vesuvio di Castellammare di Stabia (Napoli), ai sensi dell'art. 33, comma 2, C.G.S., per tardività e dispone l'incameramento della tassa versata.

11 - APPELLO A.C. REAL SALA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL SALA/S. GAETANO PIANESI DEL 19.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 81 del 7.4.2005)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, con delibera pubblicata nel C.U. n. 55 del 23 dicembre 2004, infliggeva alla A.C. Real Sala la sanzione sportiva della gara della gara Real Sala/S. Gaetano Pianesi del 19.12.2004 con il punteggio di 0-3 nonché l'ammenda alla predetta società di euro 544,00, l'inibizione a svolgere ogni attività ai dirigenti Senerchia Francesco e Raffaele Bilotti rispettivamente fino al 19.8.2005 e 19.12.2007, nonché la squalifica ai calciatori Brunetto Vincenzo fino al 10.6.2008, Grassi Luigi fino al 19.12.2007, Sorrentino Walter fino al 19.8.2007 e De Pisapia Nicola fino al 19.2.2007.

Al 47° del primo tempo l'arbitro era stato infatti costretto a sospendere definitivamente l'incontro in quanto, a seguito di alcune sue decisioni, era stato colpito da vari tesserati appartenenti alla Società ospitante con pugni e schiaffi nonché, attinto da sputi.

Avverso tale delibera la A.C. Real Sala proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania che con delibera del 07.04.2005 confermava le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a carico della società Real Sala nonché in ordine alle inibizioni a carico dei tesserati Senerchia Francesco e Bilotti Raffaele e, accogliendo parzialmente il reclamo riduceva l'ammenda alla predetta società ad euro 300,00 e le squalifiche ai calciatori Brunetto Vincenzo fino al 30.06.2007 e Grassi Luigi fino al 31.12.2006.

Con ricorso ritualmente presentato a questa Commissione d'Appello Federale la A.C. Real Sala ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare.

Assume la società ricorrente che i fatti si sarebbero in realtà svolti diversamente da quanto riferito nel referto arbitrale e chiede conseguentemente la ripetizione della partita e in subordine, una riduzione delle sanzioni inflitte.

Premesso quanto sopra, appare evidente che nel caso di specie il ricorso proposto non può sfuggire ad una declaratoria di inammissibilità. È noto, infatti, che le censure di merito alla impugnata decisione non possono essere fatte valere in questa sede, posto che, l'articolo 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva non consente a questa Commissione d'Appello Federale di prendere in esame quanto lamentato in punto di fatto. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.C. Real Sala di Cava de' Tirreni (Salerno), ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., e dispone l'incameramento della tassa versata.

12 - APPELLO POL. LUNANO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA LUNANO/CANTIANESE DEL 13.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 124 del 7.4.2005)

Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo proposto dalla U.S. Cantianese e quindi annullando la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, ha inflitto all'attuale reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe per 0-3.

In effetti il Direttore di gara riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l'incontro al quarantasettesimo minuto del primo tempo, ritenuta l'impossibilità di portarlo regolarmente a termine a seguito delle aggressioni fisiche e verbali subite da parte di tesserati della Polisportiva Lunano.

In particolare, l'arbitro riportava di essere stato accerchiato dalla generalità dei componenti della squadra ospitante, che lo minacciavano e lo insultavano, e di essere stato colpito, altresì, da uno sputo in pieno viso.

Il Giudice Sportivo, ritenendo "non giustificabile e non condivisibile la decisione assunta dall'arbitro di sospendere definitivamente la gara al 46° del primo tempo, stante l'oggettiva carenza di una qualsiasi menomazione subita dal direttore di gara ed il carattere non violento (seppur deprecabile) del gesto suddetto che potesse impedire la prosecuzione della gara in piena autonomia di giudizio", disponeva la ripetizione della gara.

La Commissione Disciplinare invece, investita dal reclamo della U.S. Cantianese, dopo aver rigettato alcune eccezioni preliminari, ha annullato la detta decisione sulla base dei seguenti elementi, oltre che di quanto riportato, in punto di fatto, dal referto arbitrale, prova privilegiata degli accadimenti:

- le disposizioni di cui alla Regola n. 5 ed all'art. 64 N.O.I.F. attribuiscono all'arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verificano, nel corso della stessa, situazioni che "a suo giudizio" appaiono pregiudizievoli dell'incolumità propria, dei suoi assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio;
- a norma dell'art. 12, comma 4, C.G.S. spetta agli organi di giustizia sportiva stabilire se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara;
- il gesto dello sputare assume una potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto investito a volte ben più grave dell'atto di violenza, al quale peraltro è assimilabile per la latente violenza fisica che sottintende e che è tale da compromettere la serenità e l'indipendenza di giudizio di chi lo subisce.

La decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente l'incontro è apparsa, pertanto, pienamente giustificata per quanto avvenuto sul campo ed in particolare per i comportamenti posti in essere dai tesserati della Polisportiva Lunano.

L'impianto argomentativo della decisione di seconde cure, nei margini di sindacabilità della vertenza concessi a questo Organo, operante in terzo grado di giudizio (e quindi esulanti dal concreto dispiegarsi della dinamica dei fatti, di cui è stata data ampia contezza nei precedenti gradi di giudizio), si appalesa condivisibile e comunque non risulta scalfito dalle deduzioni della Polisportiva reclamante, incentrate sull'assenza di elementi che potessero far ritenere pregiudizievole, per l'incolumità dell'arbitro o dei suoi tesserati, la continuazione della gara e sulla considerazione che l'impossibilità della prosecuzione della gara deve essere oggettiva e non legata a stati d'animo o potenziali suscettibilità del direttore di gara.

In effetti, sembra tutt'altro che inconcepibile che la situazione ambientale in questione, descritta in atti fidefacienti, abbia potuto provocare un certo serio turbamento nel direttore di gara, al punto di non consentirgli di portare a termine con regolarità, e quindi serenità, il suo operato.

Detto questo, ha ragione, inoltre, la Commissione Disciplinare quando assimila "lo sputo in faccia" ad un atto di violenza ed in tal senso depongono norme e principi generali sia dell'ordinamento comune che di quello sportivo.

A ciò va aggiunto, con portata invero dirimente, il ben noto principio della limitata sindacabilità dei fatti che, a giudizio dell'arbitro, appaiono tali da non consentirgli di continuare a dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio, anche quando non pregiudicano l'incolumità sua e quella degli assistenti e dei calciatori (art. 64, comma 2, N.O.I.F.).

Per i sopraindicati motivi, non sussistono altri valutabili, la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Lunano di Lunano (Pesaro Urbino) e dispone l'incameramento della tassa versata.

13 - APPELLO A.S.D. ROCCALUMERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIPARI/ROCCALUMERA DEL 27.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 69 del 14.4.2005)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia accogliendo il ricorso della A.S.D. Roccalumera disponeva la ripetizione della gara C.S. Lipari/A.S.D. Roccalumera del 27.2.2005 che non si era effettuata a causa della mancata presentazione della squadra ospite. I calciatori della Roccalumera infatti, recatisi al porto di Milazzo per partire con l'aliscafo delle ore 12,15, avevano ricevuto notizia da un funzionario dell' Agenzia Siremar che le avverse condizioni del mare non consentivano la partenza dell'aliscafo. Si erano quindi allontanati unitamente al direttore di gara in partenza con lo stesso mezzo, venendo successivamente a conoscenza che l'aliscafo delle ore 12,15 era invece partito regolarmente.

Il reclamo proposto contro tale decisione dalla C.S.Lipari veniva accolto dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (C.U. n. 69 del 13 aprile 2005) che deliberava di annullare la decisione impugnata e infliggere alla Roccalumera la sanzione sportiva della perdita della gara C.S. Lipari/Roccalumera del 27.2.2005 con il punteggio di 3 a 0.

Avverso tale decisione ha proposto appello a questa Commissione d'Appello Federale la A.S.D. Roccalumera invocando, sostanzialmente, la sussistenza, nel caso di specie, di una causa di forza maggiore e chiedendo, conseguentemente, la ripetizione della partita.

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 55 delle N.O.I.F. preclude, infatti, la possibilità che questa Commissione d'Appello Federale possa ritenere la sussistenza di una causa di forza maggiore fatto questo, di esclusiva competenza del Giudice Sportivo in prima istanza e della Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S.D. Roccalumera (Messina), ai sensi dell'art. 55 comma 2 N.O.I.F e dispone l'incameramento della tassa versata

14 - APPELLO POL. PRO COLLEGNO COLLEGGNESE AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO IN MERITO ALLA GARA PRO COLLEGNO/CASCINE VICA DEL 23.4.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 44 del 05.05.2005)

La Pol. Pro Collegno Collegnese ha presentato reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo in merito alla gara Pro Collegno/Cascine Vita del 23.4.2005, come da delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta - Comunicato Ufficiale n. 44 del 5 maggio 2005.

La Commissione d'Appello Federale respinge il reclamo in quanto è corretta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso deliberata dalla Commissione Disciplinare, perché tale reclamo era pervenuto in data 28.4.2005 e quindi oltre il termine delle ore 12 del secondo giorno successivo dalla data di effettuazione della gara con contestuale non avvenuto invio "...via telefax o altro mezzo idoneo..." - come disposto dal Com. Uff. vigente nel caso di "abbreviazione dei termini procedurali" - sempre nel predetto termine di copia alla controparte.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Pro Collegno Collegnese di Collegno (Torino), e dispone l'incameramento della tassa versata.

15 - APPELLO POL. BIENATE MAGNAGO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. BIENATE MAGNAGO CALCIO/UNIONE CALCISTICA CAIRATE DEL 20.04.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 42/Bis del 10.05.2005)

Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, rigettando il reclamo dell'odierna istante, confermava ai suoi danni la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe per 0-3, inflitta d'ufficio (il reclamo della controparte Cairate risultava irricevibile per tardività) dal Giudice Sportivo, non avendo mantenuto sul terreno di gioco per l'intera durata della gara un calciatore nato nel 1985.

La decisione di secondo grado è avversata dalla Bienate Magnago sotto i seguenti profili:

- 1) mancata declaratoria dell'inammissibilità del reclamo proposto in primo grado dall'odierna controparte per intervenuta violazione di disposizioni del Comitato Regionale, con relativa mancata rilevazione della preclusione per il Giudice Sportivo di pronunziarsi d'ufficio;
- 2) violazione delle previsioni di cui all'art. 12 C.G.S. da parte del Giudice di appello, avendo la Commissione Disciplinare omesso ingiustamente di rappresentare la situazione di fatto venutasi a creare in occasione del descritto incontro di calcio e non avendo ravvisato, del pari, l'assoluta perizia e buona fede tenuta dall'odierna reclamante in tale delicata vicenda. In particolare, la Commissione Disciplinare avrebbe omesso di valutare concretamente l'eventuale influenza negativa della condotta della reclamante sul regolare andamento della gara;
- 3) violazione delle previsioni di cui all'art. 67 delle N.O.I.F.: la partita non si sarebbe dovuta disputare vista l'assenza ingiustificata dell'arbitro, protrattasi ben oltre il termine regolamentare.

Il reclamo non può essere accolto.

È pacifico e incontestabile che la reclamante non abbia tenuto sul terreno di giuoco per l'intera durata della gara un calciatore nato nel 1985, e che quindi abbia violato specifiche prescrizioni valenti per l'ordinamento federale.

Né possono incidere, al riguardo, anche ai fini dell'individuazione della sanzione applicabile, dato il chiaro e combinato disposto degli artt. 12, comma 5, C.G.S. e 34-bis N.O.I.F., del tutto ipotetiche considerazioni circa la concreta influenza o meno di tale circostanza sulla regolarità della gara e quindi circa la durata temporale di siffatta situazione di violazioni delle prescrizioni federali.

Tale decisivo elemento, acquisito formalmente dal Giudice Sportivo, ha portato il medesimo ad agire d'ufficio ai sensi dell'art. 24, comma 5, lett. a), C.G.S., senza dunque che possa attribuirsi fondato rilievo, in senso contrario, alla tardività del reclamo originariamente proposto dalla controparte Cairate.

Quanto all'ultimo aspetto dedotto dalla reclamante, in disparte evidenti questioni che potrebbero emergere circa l'interesse a dedurlo, è sufficiente, in effetti, evidenziare che ai sensi dell'art. 67, comma 6, N.O.I.F., spetta comunque all'arbitro designato, giunto in ritardo sul campo e disponibile per dirigere la gara che non ha avuto ancora inizio, la direzione della stessa.

Per il complesso delle sopraindicate considerazioni, la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Bienate Magnago Calcio di Magnago (Milano) e dispone l'incameramento della tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 46/C - RIUNIONE DEL 23 MAGGIO 2005

1 - APPELLO A.S.D. CASAMASSIMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA V. MAZZOLA CAROSINO/CASAMASSIMA DEL 13.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 39 del 24.3.2005)

Con riferimento alla gara U.S. Valentino Mazzola Carosino/A.S.D. Casamassima del 13.3.2005, la Società A.S.D. Casamassima proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia chiedendo l'applicazione della punizione sportiva di perdita della gara a carico della U.S.V. Mazzola Carosino, responsabile di aver utilizzato, nel corso del secondo tempo, un calciatore con la maglia n. 17, non indicato nella distinta che comprendeva soltanto 16 calciatori, con numerazione progressiva dall'1 al 16.

La Commissione Disciplinare provvedeva ad interpellare l'arbitro, il quale precisava, nel suo supplemento di rapporto, che prima dell'inizio della gara gli si era presentato il dirigente accompagnatore della Valentino Mazzola Carosino il quale gli aveva chiesto di iscrivere in distinta un calciatore ritardatario, Lo Bianco Andrea, con il n. 17. L'arbitro aveva accolto la richiesta identificando il calciatore ed inserendone il nominativo nella copia in suo possesso dell'elenco di gara della Soc. Carosino. Poiché le distinte erano già state consegnate ai dirigenti delle due squadre, l'arbitro informava verbalmente il capitano della Casamassima A.S.D. dell'inserimento del suddetto calciatore nell'elenco.

Sulla base dei chiarimenti forniti dal Direttore di gara, la Commissione Disciplinare respingeva il reclamo, ritenendo che non sussistessero i presupposti per l'invalidazione del risultato conseguito sul campo.

Contro la delibera della Commissione Disciplinare ha proposto appello l'A.S.D. Casamassima eccependo, in linea di fatto, che il capitano della propria squadra non aveva riferito ai propri dirigenti alcuna comunicazione dell'arbitro relativa all'inserimento del n. 17 nella distinta di gara e, in linea di diritto, che non erano stati compiuti nel caso di specie tutti gli adempimenti previsti dall'art. 61 delle N.O.I.F., in forza del quale le Società devono consegnare all'arbitro, prima dell'inizio della gara, le distinte in triplice copia nelle quali devono essere annotati i nominativi dei calciatori. L'appellante lamenta quindi di non aver avuto la possibilità, stante il comportamento negligente dell'Arbitro, di predisporre la corretta organizzazione tecnico\tattica della gara per aver ignorato che la squadra avversaria avrebbe potuto utilizzare, nel corso della gara, il calciatore n. 17 non compreso nella distinta consegnata dall'arbitro.

La C.A.F. ritiene che il reclamo sia infondato, poiché la partecipazione alla gara del Lo Bianco è stata regolare.

La Regola 3 del giuoco del calcio prevede che i calciatori di riserva ritardatari hanno diritto di prendere parte al giuoco in qualsiasi momento della gara, purchè già iscritti nell'elenco prima della stessa, previa identificazione. La condizione essenziale per la partecipazione alla gara del Lo Bianco (iscrizione nell'elenco di gara prima dell'inizio della stessa) è quindi stata rispettata, come riferito dall'arbitro nel supplemento di rapporto reso ai primi giudici. La mancata iscrizione del Lo Bianco nella copia della distinta già consegnata ai dirigenti del Casamassima (formalità del resto surrogata dalla comunicazione verbale fatta dall'arbitro al capitano della squadra) costituisce mera irregolarità non produttiva di conseguenze in ordine alla regolarità della partecipazione del Lo Bianco alla gara in questione. Basterà rilevare in proposito che l'art. 61 delle N.O.I.F., intitolato "adempimenti preliminari alla gara", prevede al comma 2 che la mancata consegna dell'elenco di gara al capitano o dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara non costituisce motivo di reclamo.

La decisione impugnata deve pertanto essere integralmente confermata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S.D. Casamassima di Casamassima (Bari) e dispone l'incameramento della tassa versata.

2 - APPELLO U.S. PRIMO MAGGIO TEBALDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2006 INFLITTA AL CALCIATORE TORNERI TOMMASO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 44 del 13.4.2005)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 44 del 13 aprile 2005 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto respingeva il reclamo proposto dalla U.S. Primomaggio Tebaldi in relazione a fatti verificatisi in occasione della gara Primomaggio/Borgo S. Pancrazio del 26.3.2005 (Campionato di 2ª Categoria, Girone B) ed alle sanzioni della perdita della gara e della squalifica del calciatore Torneri Tommaso fino al 31.5.2006 inflitte dal Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato.

Osservava la Commissione, ribadendo quanto già affermato dal Giudice Sportivo, che l'atto di violenza del Torneri verso il direttore di gara (violenta manata alla nuca e conseguente stordimento) giustificava ampiamente le sanzioni inflitte.

Avverso tale decisione proponeva appello la società che lamentava, in sostanza, l'erronea valutazione da parte della Commissione dei fatti all'origine dalla sanzione. Rilevava in particolare, anche alla luce delle dichiarazioni di un dirigente della squadra avversaria e di tre calciatori propri, che l'arbitro era caduto a terra non per effetto della "violenta manata alla nuca", ma perché accidentalmente scontratosi "da dietro con un calciatore", il n. 7, Finazzo Giuseppe. Fatto presente, poi, che l'arbitro aveva riportato in realtà conseguenze di lieve entità, chiedeva l'annullamento delle sanzioni inflitte o, in subordine, la loro riduzione.

L'appello della U.S. Primomaggio Tebaldi non è ammissibile.

Ai sensi dell'art. 33 punto 1 lettere b) e c) C.G.S. le decisioni delle Commissioni disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione d'appello sia per "violazione o falsa applicazione" delle norme federali espressamente richiamate che per "omessa... motivazione su un punto decisivo della controversia". La U.S. Primomaggio Tebaldi non ha proposto appello, invece, per una (o per entrambe) delle ragioni appena dette, ma per questioni di fatto traenti origine da una diversa ricostruzione dell'accaduto. Anche a prescindere dall'impossibilità di accogliere una prospettazione dei fatti diversa da quella emergente dagli atti ufficiali di gara, va da sé che un appello proposto fuori dai casi di cui all'art. 33 punto 1 C.G.S. deve esser dichiarato necessariamente inammissibile.

Vero è, per la verità, che ai sensi della lettera d) del medesimo art. 33 punto 1 C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione anche per questioni attinenti al merito, ma nel solo caso in cui questa stessa Commissione venga "adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate". Come non è nel caso in esame, posto che questa Commissione interviene nel presente procedimento come giudice non di seconda, ma di terza ed ultima istanza e posto che l'appello della U.S. Primomaggio Tebaldi non verte su un illecito sportivo né su alcuna delle "altre materie normativamente previste", materie, queste ultime, fra le quali non rientrano i fatti all'origine del presente procedimento.

Discende da quanto fin qui rilevato che l'appello proposto va dichiarato, come già detto, inammissibile.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'U.S. Primo Maggio Tebaldi di Verona, ai sensi dell' art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3 - APPELLO A.C. BOSCHETTO AVVERSO DECISIONE MERITO GARA CANOTTIERI BALDESIO/A.C. BOSCHETTO DEL 10.4.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 41 del 29.4.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia rigettava il reclamo proposto dalla società A.C. Boschetto, che assumeva la posizione irregolare del calciatore Guarnieri Paolo, schierato con il n.1 nella partita Canottieri Baldesio/A.C. Boschetto del 10.4.2005 (C.U. n. 41 del 29 aprile 2005).

Ricorreva a questa Commissione Disciplinare la A.C. Boschetto sostenendo come la posizione irregolare contestata riguardasse il calciatore Guarnieri Paolo nato il 16.2.1983 matricola 4537368, il quale risulta svincolato, e non il tesserato Guarnieri Fedele che poi ebbe a cambiare nome (come da decreto prefettizio) in Guarnieri Paolo Fedele matricola 3266213.

Trattandosi quindi di posizioni federali diverse, e quindi di persone diverse, chiedeva sancirsi la posizione irregolare del calciatore Guarnieri Paolo, che quindi non poteva essere schierato nella gara in oggetto.

Il reclamo è infondato e va rigettato.

Risulta dagli atti come il calciatore tesserato per la Canottieri Baldesio che ebbe a giocare la partita in oggetto fosse Guarnieri Paolo Fedele, regolarmente tesserato per la Canottieri Baldesio; e come questi fosse la stessa persona che ebbe a cambiare il prenome da Fedele in Paolo Fedele Mario, come da decreto del Prefetto di Cremona del 14.6.2002.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'A.C. Boschetto di Cremona e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4 - APPELLO POL. CASSA DI MUTUO SOCCORSO SANT'ELIA AVVERSO DECISIONE MERITO GARA QUARTU S. ELENA/POL. CMS SANT'ELIA DEL 20.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 41 del 21.4.2005)

Nel corso del secondo tempo della gara Quartu S. Elena/Cassa di Mutuo Soccorso del 20.3.2005 si verificavano episodi di tale gravità (in particolare una rissa svoltasi nelle vicinanze degli spogliatoi e in quelle immediate del terreno di giuoco, nella quale erano coinvolti sostenitori e calciatori delle due squadre e che non era possibile sedare, per la temporanea assenza delle forze dell'ordine) da indurre l'arbitro a sospendere la gara.

Il Giudice Sportivo, con provvedimento del 24 marzo 2005, riteneva che la responsabilità dei fatti refertati dal direttore di gara fosse addebitabile alle due società ed irrogava ad entrambe la punizione sportiva di perdita della gara col punteggio di 0-3; sanzionava inoltre entrambe le società con un'ammenda in misura di € 350,00 a carico del C.M.S. e di € 300,00 a carico del Quartu Sant'Elena.

Le due società interessate ricorrevano con separati reclami alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna chiedendo entrambe la revoca della sanzione della punizione sportiva.

La Commissione Disciplinare, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 41 del 21 aprile 2005, decidendo sui due reclami riuniti, deliberava di sanzionare solo la Polisportiva C.M.S. Sant'Elia con la perdita della gara per 0-3, confermando le ammende ad entrambe le società.

La Soc. C.M.S. ha proposto ricorso a questa Commissione eccependo l'erronea valutazione delle risultanze degli atti ufficiali da parte dei primi giudici. Osserva infatti l'appellante che la Commissione Disciplinare ha affermato in motivazione che "come si evince dal rapporto arbitrale... gli episodi che hanno determinato la sospensione della gara non vedono mai coinvolti giocatori o tesserati del Quartu Sant'Elena" mentre il rapporto arbitrale smentisce tale affermazione riportando che: "intorno al 30° minuto del secondo tem-

po, si introduceva nel campo per destinazione... un sostenitore della Società Quartu S. Elena... da quanto riferitomi dagli stessi dirigenti della Società Quartu, si trattava di un dirigente della medesima Società", circostanza questa ammessa dalla stessa Soc. Quartu S. Elena nel ricorso alla C.D. con la precisazione "si fa presente che si tratta di uno degli addetti al campo". Su tali premesse, l'appellante lamenta che la decisione impugnata costituisca un premio nei confronti della Società ospitante che, pur essendo obbligata a garantire il mantenimento dell'ordine pubblico, è stata causa, con il comportamento dei propri dirigenti e sostenitori, dei disordini verificatisi nel campo di giuoco. In conclusione afferma che non si sono verificati i presupposti per la sospensione della gara da parte dell'arbitro e chiede che venga disposta la ripetizione della gara.

Ritiene la C.A.F. che il ricorso non meriti accoglimento.

La Commissione Disciplinare ha accertato che, stando agli atti ufficiali, durante la gara in esame si sono verificati fatti e situazioni, certamente addebitabili a titolo di responsabilità oggettiva alla C.M.S., che hanno impedito la regolare conclusione della gara costringendo l'arbitro a sospenderla, con decisione certamente non censurabile considerata la gravità degli episodi. Su tali presupposti è stata giustamente applicata la norma dell'art. 12 n. 1 C.G.S. che prevede la punizione sportiva di perdita della gara a carico della Società responsabile. L'applicazione della suddetta norma esclude l'accogliibilità della richiesta di ripetizione della gara che può essere disposta dagli Organi di Giustizia Sportiva nella diversa ipotesi, regolata dall'art. 12 n. 4 C.G.S., in cui si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici e non sono riconducibili alla responsabilità, anche oggettiva, delle Società partecipanti alla gara. La domanda di ripetizione della gara deve pertanto essere rigettata.

Quanto agli altri motivi di ricorso, questa Commissione osserva che la Società appellante non ha alcuna legittimazione ad impugnare la delibera della Commissione Disciplinare che, accogliendo parzialmente il reclamo proposto dalla Soc. Quartu S. Elena, ha inflitto alla sola C.M.S. la punizione sportiva di perdita della gara. Di conseguenza, nessun rilievo assumono le critiche mosse dalla ricorrente a quel capo della decisione ormai divenuto definitivo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Cassa di Mutuo Soccorso Sant'Elia di Cagliari e ordina l'incameramento della tassa reclamo.

5 - APPELLO CALCIATORE OTTAVIANI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2008 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 44 del 21.4.2005)

Con atto d'appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., il calciatore Ottaviani Carlo ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, C.U. n. 44 del 21 aprile 2005, relativo alla sanzione disciplinare della squalifica sino al 30.06.2008.

Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha parzialmente accolto il reclamo, presentato dal medesimo atleta, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 31 del 17 febbraio 2005, inflisse la squalifica sino al 30.06.2009.

Preliminarmente, rileva questo decidente, che l'appello in esame è, all'evidenza, inammissibile ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari, o comunque dei Giudici Sportivi di 2° Grado, possono essere impugunate dinanzi alla Commissione d'Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impu-

gnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita "come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate".

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che l'Ottaviani, con l'atto di appello in esame, ha riproposto - esclusivamente in fatto - le identiche doglianze concernenti circostanze di fatto che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal Giudice Sportivo di 2° Grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello proposto dal calciatore Ottaviani Carlo ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., ed ordina l'incameramento della tassa reclamo.

6 - APPELLO CALCIATORE GAROFALI SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 44 del 21.4.2005)

Con atto d'appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., il calciatore Garofali Simone ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, C.U. n. 44 del 21 aprile 2005, relativo alla sanzione disciplinare della squalifica sino al 31.01.2006.

Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha parzialmente accolto il reclamo, presentato dal medesimo atleta, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 31 del 17 febbraio 2005, inflisse la squalifica sino al 30.06.2006.

Preliminarmente, rileva questo decidente, che l'appello in esame è, all'evidenza, inammissibile ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari, o comunque dei Giudici Sportivi di 2° Grado, possono essere impuginate dinanzi alla Commissione d'Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita "come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate".

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che il Garofali, con l'atto di appello in esame, ha riproposto - esclusivamente in fatto - le identiche doglianze concernenti circostanze di fatto che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal Giudice Sportivo di 2° Grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello proposto dal calciatore Garofali Simone, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., ed ordina l'incameramento della tassa reclamo.

7 - APPELLO CALCIATORE CICERO SANTALENA FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 44 del 21.4.2005)

Con atto d'appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., il calciatore Cicero Santalena Federico ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, C.U. n. 44 del 21 aprile 2005, relativo alla sanzione disciplinare della squalifica sino al 31.12.2008.

Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha parzialmente accolto il reclamo, presentato dal medesimo atleta, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 31 del 17 febbraio 2005, inflisse la squalifica sino al 15.02.2010.

Preliminarmente, rileva questo decidente, che l'appello in esame è, all'evidenza, inammissibile ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari, o comunque dei Giudici Sportivi di 2° Grado, possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d'Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita "come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate".

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che il Cicero Santalena, con l'atto di appello in esame, ha riproposto - esclusivamente in fatto - le identiche doglianze concernenti circostanze di fatto che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal Giudice Sportivo di 2° Grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello proposto dal calciatore Cicero Santalena Federico, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., ed ordina l'incameramento della tassa reclamo.

8 - APPELLO CALCIATORE TASCOTTI GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 44 del 21.4.2005)

Con atto d'appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., il calciatore Giorgio Tasciotti ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, C.U. n. 44 del 21 aprile 2005, relativo alla sanzione disciplinare della squalifica sino al 31.03.2006.

Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha parzialmente accolto il reclamo, presentato dal medesimo atleta, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 31 del 17 febbraio 2005, inflisse la squalifica sino al 30.06.2006.

Preliminarmente, rileva questo decidente, che l'appello in esame è, all'evidenza, inammissibile ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari, o comunque dei Giudici Sportivi di 2° Grado, possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d'Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate".

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che il Tasciotti, con l'atto di appello in esame, ha riproposto - esclusivamente in fatto - le identiche doglianze concernenti circostanze di fatto che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal Giudice Sportivo di 2° Grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello proposto dal calciatore Tasciotti Giorgio, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., ed ordina l'incameramento della tassa reclamo.

9 - APPELLO CALCIATORE CAUCCI ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso

il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 44 del 21.4.2005)

Con atto d'appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., il calciatore Caucci Alessio ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, C.U. n. 44 del 21 aprile 2005, relativo alla sanzione disciplinare della squalifica sino al 31.10.2006.

Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha parzialmente accolto il reclamo, presentato dal medesimo atleta, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 31 del 17 febbraio 2005, inflisse la squalifica sino al 31.12.2006.

Preliminarmente, rileva questo decidente, che l'appello in esame è, all'evidenza, inammissibile ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari, o comunque dei Giudici Sportivi di 2° Grado, possono essere impuginate dinanzi alla Commissione d'Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita "come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate".

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che il Caucci, con l'atto di appello in esame, ha riproposto - esclusivamente in fatto - le identiche doglianze concernenti circostanze di fatto che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal Giudice Sportivo di 2° Grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello del calciatore Caucci Alessio, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., ed ordina l'incameramento della tassa reclamo.

10 - APPELLO A.S.D. G.S. REAL CASILINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AI CALCIATORI SILVI ANDREA E D'ANTONIO ANDREA FINO AL 31.3.2008
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 85 del 14.4.2005)

La Società A.S.D. G.S. Real Casilino proponeva reclamo presso la C.A.F. in data 21.4.2005, avverso la sanzione della squalifica fino al 31.3.2008 a carico dei calciatori Silvi Andrea e D'Antonio Andrea, come da delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata con Com. Uff. n. 77 del 17 marzo 2005, successivamente confermata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio con Com. Uff. n. 85 del 14 aprile 2005.

Nel corso della gara Monteporzio/Real Casilino del 13.3.2005, si verificava l'aggressione nei confronti dell'arbitro da parte dei calciatori del Real Casilino, in particolare (come riportato dallo stesso nel referto) Silvi Andrea e D'Antonio Andrea, che lo colpivano rispettivamente con un calcio al ginocchio destro e con un pugno alla schiena senza particolari conseguenze fisiche.

Nel rapporto arbitrale, oltre a quanto sopra riportato, il giudice di gara precisava come il capitano della Società Monteporzio ed i dirigenti di entrambe le Società, siano accorsi in sua difesa permettendone il rientro negli spogliatoi.

La Società A.S.D. G.S. Real Casilino adduceva nelle motivazioni dell'appello presentato alla C.A.F., che in aiuto dell'arbitro erano accorsi il capitano della propria squadra, l'allenatore ed alcuni Dirigenti dell' A.S.D. G.S. Real Casilino.

Oltre a tale intervento di soccorso, la Società si limitava a ricostruire i fatti motivandoli con la concitazione del momento, ammettendo l'esistenza del colpo sferrato al ginocchio

del giudice di gara ed escludendo che fosse stato il capitano della propria squadra ad aver colpito l'arbitro con un pugno.

La C.A.F. come riportato in precedenza, avendo l' A.S.D. G.S. Real Casilino addotto il merito come motivazione del proprio reclamo, dichiara inammissibile lo stesso ai sensi dell' art. 33 comma 1 C.G.S., il quale impone l'adduzione solo di violazioni procedurali come motivazioni del reclamo nella fase di terzo grado del giudizio.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo proposto dall' A.S.D. G.S. Real Casilino di Roma, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., ed ordina l'incameramento della tassa reclamo.

11 - APPELLO U.S. SPORTING ARNO AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE BERNI TOMMASO, AI SENSI DELL'ART. 99 BIS LETT. B) N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche. - Com. Uff. n. 21/D del 10.3.2005)

Con atto del 4 febbraio 2005, l'odierna reclamante adiva la Commissione Vertenze Economiche per vedersi riconoscere il premio alla carriera, ai sensi dell'art. 99 *bis* delle N.O.I.F., a seguito della convocazione in Nazionale Under 21, nel corso della stagione sportiva 2004/05, del calciatore Berni Tommaso, nato il 6 marzo 1983 ed in forza ora alla Ternana, ma che aveva militato nella squadra della reclamante quando partecipava al Campionato Giovanissimi Regionali nella stagione sportiva 1997/98.

Le richieste formulate in tal senso nei confronti della società umbra erano rimaste senza esito.

Con la decisione impugnata, la C.V.E. ha rigettato l'istanza, rilevando che dalla ricostruzione della carriera del Berni è emerso che, in realtà, il calciatore è stato convocato per la prima volta in Nazionale Under 21 in occasione dell'incontro Italia-Germania disputatosi in data 20 agosto 2002, quando il detto calciatore militava in una squadra inglese.

Orbene, ad avviso dell'Organo specializzato, era senza dubbio tale evento ad individuare il momento genetico del diritto al premio, indipendentemente da ulteriori eventuali convocazioni in Nazionale Under 21.

La società Ternana Calcio non era pertanto tenuta a corrispondere il reclamato premio alla carriera.

Con il reclamo in trattazione, la Sporting Arno afferma di non poter condividere in alcun modo le argomentazioni espresse dalla C.V.E., in quanto prive di fondamento e riscontrate nella normativa di settore ed in ogni caso in contrasto con la logica e la *ratio* delle norme stesse.

L'essenza delle sue deduzioni può essere sintetizzata nella considerazione che, tenuto conto anche della circostanza che la norma organizzativa federale in argomento non fa riferimento alla "prima convocazione" del calciatore in Nazionale A o Under 21 (a differenza della "prima gara" in serie A, cui la medesima norma, invece, fa espresso cenno), il diritto al premio alla carriera diviene necessariamente esigibile solo quando il calciatore, che viene convocato nelle nazionali cosiddette maggiori, sia tesserato in una società italiana affiliata alla F.I.G.C..

Le argomentazioni della reclamante non meritano adesione.

In linea con quanto più volte affermato anche da questa Commissione di Appello, la Commissione Vertenze Economiche ha ricordato come il richiamato art. 99 *bis* individui, idealmente, un unico momento di coronamento della carriera di un calciatore, che può coincidere, alternativamente, con l'esordio in Serie A o con la convocazione in una delle rappresentative nazionali "maggiori".

È solo ed esclusivamente a questo momento che bisogna fare riferimento per determinare quale società sia tenuta al pagamento del premio in questione, indipendentemen-

te da ulteriori eventuali convocazioni in Nazionale (è evidente, in proposito, che anche in questo caso, pur in mancanza di espressa dizione della norma, debba farsi riferimento alla "prima" convocazione, data la chiara *ratio* normativa).

Orunque, se nel caso di specie questo momento è coinciso con la permanenza del giovane calciatore presso la squadra inglese Wimbledon F.C., a cui evidentemente non possono addossarsi oneri derivanti dalle norme organizzative federali italiane, ciò non comporta che tale onere possa essere, invece, addossato (e ciò in teoria poteva avvenire ancora molti anni dopo) alla prima squadra italiana che vede il giocatore chiamato a ulteriore convocazione per la squadra Nazionale, in quanto il momento perfezionativo del diritto si è ormai inevitabilmente realizzato.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge il reclamo proposto dall'U.S. Sporting Arno di Firenze e dispone l'incameramento della tassa versata.

12 - APPELLO POL. CAVA-SAIV DOVADOLA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORLIMPOPOLI/CAVA-SAIV DEL 13.3.2005 E DELL'AMMENDA DI € 52,00

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 13.4.2005)

La società Cava Saiv Dovadola Calcio ha impugnato davanti a questa Commissione d'Appello Federale la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che ha inflitto alla predetta società la sanzione sportiva della perdita della gara A.C. Forlimpopoli/Cava Saiv Dovadola Calcio del 13.3.2005 con il punteggio di 3 a 0 nonché l'ammenda di euro 52,00. Assume la ricorrente che, il Giudice Sportivo di 2° Grado avrebbe dovuto confermare la decisione del primo Giudice che aveva inflitto la punizione sportiva della perdita della gara ad ambedue le squadre in quanto il direttore di gara aveva sospeso la partita prima della scadenza del tempo di recupero a causa di una rissa tra i giocatori in campo temendo per la sua incolumità.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, la decisione impugnata risulta pubblicata nel C.U. n. 36 del 13 aprile 2005 mentre il ricorso è stato inoltrato solo in data 04.05.2005 e, quindi, ben oltre il termine di sette giorni stabilito dall'articolo 33 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Ne consegue che deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Pol. Cava-Saiv Dovadola di Forlì, ai sensi dell' art. 33 comma 2 C.G.S., e dispone l'incameramento della tassa versata.

13 - APPELLO A.C.D. VIGOLO MARCHESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.10.2005 INFLITTA AL SIG. CORCAGNANI GIORGIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 38 del 28.4.2005)

L'Associazione Calcio Dilettantistica "Vigolo Marchese" ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna di cui al C.U. n. 35 del 28 aprile 2005, con la quale veniva ridotta fino al 31.10.2005 la inibizione al dirigente accompagnatore Corgagnani Giorgio e confermate, invece, tutte le altre sanzioni comminate al massaggiatore Rossi Stefano, all'allenatore Steccori Marco ed al medico Marchionni Carlo.

Con l'attuale ricorso, teso ad ottenere l'annullamento o la riduzione delle comminate sanzioni, si chiede in sostanza un riesame del merito, che - a norma della normativa vigente - non è consentito in questa sede; il ricorso va quindi dichiarato inammissibile (art. 33.1 C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello proposto dall'A.C.D. Vigolo Marchese di Vigolo Marchese (PC) ai sensi dell'art. 32 comma 1 C.G.S., e dispone l'incameramento della tassa versata

14 - APPELLO A.S.D. SCAFATESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ E DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE AL CALCIATORE VARRIALE VINCENZO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL'ART. 2 COMMA 4 E DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 173 del 06.05.2005)

Con ricorso del 13.5.2005, la A.P. Scafatese Calcio proponeva reclamo avverso il provvedimento di cui al C.U. n. 173 del 6 maggio 2005, con il quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale aveva inflitto al calciatore Vincenzo Varriale la sanzione di quattro gare di squalifica.

Il Varriale, al termine della gara Scafatese/Lavello, si era reso responsabile di un gesto violento nei confronti di un avversario: il Giudice Sportivo in un primo tempo sospendeva cautelatamente il campo di gioco della Scafatese e rimetteva gli atti all'Ufficio Indagini della F.I.G.C., che, all'esito degli accertamenti, inviava la propria relazione al Giudice Sportivo ed anche alla Procura federale che chiedeva il deferimento del calciatore alla Commissione Disciplinare, la quale, assenti sia la Società che l'interessato, comminava la riferita sanzione.

Medio tempore peraltro, il Giudice Sportivo, acquisite le risultanze degli accertamenti dell'Ufficio Indagini, comminava al Varriale, per il medesimo fatto, la squalifica per tre gare.

Il ricorso della Scafatese è fondato; per un evidente difetto di coordinamento, il calciatore è stato sanzionato due volte per lo stesso fatto. Mentre non è a dubitarsi della correttezza dell'operato degli organi procedenti, pure risulta evidente che la conseguita duplicazione di sanzione è iniqua e in contrasto con i principi dell'ordinamento; conseguentemente, va accolto il ricorso e va annullata la decisione della Commissione Disciplinare, intervenuta quando il fatto ascritto al Varriale era già stato sanzionato dal Giudice Sportivo.

Le sanzioni della squalifica inflitta al calciatore Varriale Vincenzo e dell'ammenda inflitta alla società vanno annullate.

Consegue la restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello dell'A.S.D. Scafatese di Scafati (Salerno) annullando l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale e dispone la restituzione della tassa versata.

15 - APPELLO A.S. ATLETICO LESIGNANO AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA ATLETICO LESIGNANO/REAL SANTA MARIA DELL'8.5.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 41 del 18.05.2005)

Con ricorso del 19.05.2005, l'A.S. Atletico Lesignano proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna con cui, in relazione alla gara A.S. Lesignano/A.C. Real Santa Maria dell'8.5.2005, e segnatamente con riferimento alla posizione del calciatore Carlo Pederzani, il reclamo proposto era stato dichiarato inammissibile per mancato rispetto dei termini previsti.

Si duole la ricorrente del fatto che fosse stata considerata violazione dei termini la circostanza secondo cui la copia del reclamo, inviata alla controparte il 10.5 a mezzo raccomandata e pervenuta il 12.5 dello stesso anno 2005, malgrado la obiettiva tempestività dell'invio.

La materia è regolata dal C.U. n. 171/A, che prevede che eventuali reclami nella materia de qua da inviarsi a mezzo telefax od altro mezzo idoneo, debbano pervenire al Comitato Regionale entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara.

La disposizione è chiara; ove non ci si avvalga della facoltà di deposito del ricorso, lo stesso deve essere inviato mediante telefax od altro mezzo idoneo: tale dizione, certamente operante anche per l'invio del reclamo alla controparte, indica univocamente che il mezzo deve essere rapido come il telefax o comunque assimilabile quanto a tale caratteristica.

L'inammissibilità del ricorso dell'A.S. Atletico Lesignano consiste dunque, come già precedentemente affermato da questa Commissione, nell'inidoneità del mezzo prescelto per l'invio (la raccomandata) certamente non assimilabile al telefax quanto alla rapidità di ricezione, che può essere invece molto lenta e ciò in palese contrasto con la ratio posta a base della brevità dei termini, connessa al tipo di competizione.

Il ricorso non può essere pertanto accolto: consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il l'appello della A.S. Atletico Lesignano di Parma e dispone l'incameramento della tassa versata.

16 - APPELLO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI UNA GIORNATA DI GARA A PORTE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 345 del 19.05.2005)

Con la decisione impugnata, la Commissione Disciplinare ha confermato il provvedimento del Giudice Sportivo, con il quale è stata inflitta alla Società Hellas Verona, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell'obbligo di disputare una giornata di gara a porte chiuse, dato il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara di campionato di Serie B Tim Verona/Perugia, disputata il 13 maggio 2005.

In particolare, è risultato dagli atti ufficiali (rapporto del quarto ufficiale di gara e del collaboratore dell'Ufficio Indagini, nonché i supplementi agli stessi richiesti dal Giudice Sportivo) che i sostenitori della squadra veronese hanno intonato, per tutto il corso della gara, cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria, ogni volta che questi veniva in possesso del pallone, e che si è trattato di una condotta particolarmente grave, anche per la sua pervicace sistematicità ed intensità.

A ciò deve aggiungersi che la società reclamante è stata già sanzionata ben quattro volte, nella medesima stagione sportiva, per analoghi episodi posti in essere dai propri tifosi.

Con il reclamo in trattazione, rifacendosi a quanto già dedotto a difesa nel procedimento tenutosi avanti la Commissione Disciplinare, il Verona censura la decisione impugnata per omessa e contraddittoria motivazione, nonché per falsa applicazione della normativa di riferimento, e comunque ribadendo che la sanzione inflitta appare spropositata considerate le pronunzie emesse per casi analoghi.

Il reclamo non può essere accolto, considerato che gli elementi dedotti non scardinano le esaurienti e convincenti argomentazioni del Collegio di seconde cure, date le risultanze degli atti ufficiali (lo svolgersi e la dinamica dei fatti non è peraltro più sindacabile nel presente grado di giudizio), in relazione, in particolare, a:

- la gravità del comportamento dei tifosi, inequivocabilmente legato a motivi di discriminazione razziale (a nulla giova che altro calciatore di colore della compagine avversaria non abbia subito tale odiosa "attenzione" o che vi siano precedenti specifici di problemi con la tifoseria veronese riguardanti il tesserato bersagliato dai cori irriguardosi);
- la recidiva specifica e reiterata del comportamento stesso;
- data la gravità del ripetuto comportamento, l'impossibilità di dare rilievo, quanto meno equivalente, ad una del tutto presunta, e comunque non risultante dagli atti ufficiali, disso-

ciazione della restante tifoseria ed alle pur pienamente apprezzabili iniziative preventive della società veronese.

Si appalesa, pertanto, equa e congrua la tipologia di sanzione, non meramente pecuniaria, inflitta nell'occasione di specie ai sensi dell'art. 10, comma 5, C.G.S..

Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l'appello della Società Hellas Verona F.C. di Verona e dispone l'incameramento della tassa versata.

ORDINANZE

17 - APPELLO U.S. ZAGAROLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE VISCONTI VALERIO FINO AL 31.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 88 del 21.4.2005)

La C.A.F ritiene opportuno, alla luce del complesso delle emergenze probatorie, procedere ad accertamenti ai fini dell'esatta ricostruzione dei fatti all'origine del procedimento ed ordina la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini per le iniziative di competenza.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 47/C - RIUNIONE DEL 30 MAGGIO 2005

1 - RICORSO PER REVOCAZIONE A.C. MONTECASSIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTECASSIANO/AGUGLIANO POLVERIGI DEL 25.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 51 del 25.11.2004)

La A.C. Montecassiano ha proposto ricorso per revocazione avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche pubblicata nel C.U. n. 51 del 25 novembre 2004. Tale delibera aveva respinto il reclamo della predetta Società contro le decisioni adottate dal Giudice Sportivo in merito alla gara A.C. Montecassiano/Agugliano del 25.9.2004, confermando per l'effetto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della A.C. Montecassiano, per insussistenza dell'ipotesi di forza maggiore di cui all'art. 55, 1° comma delle N.O.I.F. La gara in questione non era stata disputata perché l'arbitro, giunto al campo di giuoco, lo aveva trovato chiuso a chiave; nel rapporto aveva precisato di aver provveduto al riconoscimento, di aver atteso i 45 minuti previsti dal regolamento e di aver quindi mandato tutti a casa.

Nel procedimento dinanzi alla Commissione Disciplinare la A.C. Montecassiano aveva affermato di non avere alcuna responsabilità in ordine alla mancata disputa della gara in questione, adducendo come causa di forza maggiore l'imprevedibile condotta della Società Samb Montecassiano, gestore degli impianti sportivi del Comune, che avrebbe fatto trovare chiuso il campo di giuoco per pretesa incompatibilità con la disputa di gare delle proprie squadre giovanili; aveva inoltre sostenuto di essersi adoperata, per quanto possibile, nella ricerca di una soluzione alternativa che consentisse la disputa della gara in altra sede.

Contro la delibera della Commissione Disciplinare il Montecassiano aveva interposto appello davanti a questa Commissione, che l'aveva dichiarato inammissibile in base al rilievo che, per i casi di forza maggiore, l'art. 55 n. 2 delle N.O.I.F. dispone che le decisioni vengono adottate in prima istanza dal Giudice Sportivo e, in seconda ed ultima istanza, dalle Commissioni Disciplinari, restando esclusa la possibilità di ricorso alla C.A.F.. La decisione della Commissione Disciplinare è quindi divenuta definitiva.

Con il ricorso per revocazione, l'A.C. Montecassiano produce determinazione della Segreteria del Comune di Montecassiano emessa il 13.4.2005 nel procedimento amministrativo di accertamento della responsabilità promosso nei confronti del gestore degli impianti sportivi comunali Samb Montecassiano, sostenendo che il suddetto provvedimento amministrativo rappresenta circostanza sussumibile sub lettera d) dell'art. 35 C.G.S. e finanche sub lettera c) dello stesso articolo, costituendo sia un fatto nuovo la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa difesa da parte della reclamante, sia la prova di un fatto attribuibile ad esclusiva responsabilità della ricorrente in ordine alla mancata disputa della gara del 25.9.2004.

Nel merito, la ricorrente eccepisce con ampia ed articolata motivazione la propria totale estraneità alla causazione dell'evento e conclude chiedendo la revoca della decisione della Commissione Disciplinare e l'ordine di ripetizione della gara Montecassiano - Agugliano Polverigi prevista per il 25.9.2004.

La C.A.F., affrontando pregiudizialmente la questione dell'ammissibilità del ricorso per revocazione, osserva che il provvedimento amministrativo emanato dalla Segreteria del Comune di Montecassiano non costituisce un fatto nuovo la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia da parte della Commissione Disciplinare, ma semplice

giudizio dell'organo amministrativo in relazione a fatti perfettamente conosciuti nel precedente procedimento. Non appare pertanto realizzata l'ipotesi di cui alla lettera d) dell'art. 35 C.G.S. Né sembra ricorrere l'ipotesi della lettera c) che consente l'impugnazione per revocazione "se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere".

Il documento prodotto dalla ricorrente, infatti, non solo è di formazione successiva al termine del precedente procedimento, ma non avrebbe sostanzialmente avuto influenza alcuna ai fini del decidere. La decisione della Commissione Disciplinare, a ben vedere, verteva sulla sussistenza o meno di una causa di forza maggiore che aveva impedito alla Soc. Montecassiano di garantire la disponibilità del campo di giuoco e non certo sull'accertamento della responsabilità della Samb Montecassiano nell'ambito di un procedimento amministrativo.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di revocazione previste dall'art. 35 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 comma 3 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Montecassiano di Montecassiano (Macerata) e dispone l'incameramento della tassa versata.

2 - APPELLO F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REGGIANA/BENEVENTO DEL 26.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 335/C del 27.4.2005)

3 - APPELLO A.C. REGGIANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REGGIANA/BENEVENTO DEL 26.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 335/C del 27.4.2005)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 335/C del 27 aprile 2005 la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C respingeva il reclamo proposto dalla A.C. Reggiana s.p.a. e del F.C. Sporting Benevento s.r.l. in relazione a certi fatti verificatisi in occasione della gara Reggiana/Benevento del 26.3.2005 (Campionato di Serie C/1, Girone B) ed alla penalizzazione di punti 3 in classifica inflitta alla A.C. Reggiana.

Osservava la Commissione, ribadendo quanto già affermato dal Giudice Sportivo, che il calciatore De Liguori Vincenzo, del Benevento, era stato ferito alla radice del setto nasale dal lancio di un oggetto (presumibilmente una moneta); che detto lancio era avvenuto da settore dello stadio occupato da sostenitori della Reggiana; che la sostituzione del De Liguori non aveva compromesso il regolare svolgimento della gara, ma soltanto inciso sul potenziale atletico del Benevento; che la sanzione da infliggere non era, di conseguenza, la perdita della gara, ma sola penalizzazione in classifica, per la soc. Reggiana, di tanti punti quanti conquistati sul campo (in concreto 3).

Avverso tale decisione proponevano appello sia la A.C. Reggiana che la F.C. Sporting Benevento.

Lamentava sostanzialmente la prima che la Commissione Disciplinare aveva ricostruito i fatti all'origine del procedimento attribuendo la lesione patita dal De Liguori al lancio, solamente ipotizzato, di una moneta; lancio che nessuno attestava negli atti ufficiali di gara, peraltro, di avere visto. Chiedeva, di conseguenza, la revoca della sanzione.

Eccepiva il F.C. Sporting Benevento, invece, che la sostituzione del De Liguori, non dovuta a ragioni tecniche, ma pacificamente imposta dalla lesione subita, aveva dato luogo non alla sola alterazione del potenziale atletico della squadra, ma a vera e propria irregolarità nello svolgimento della gara. Sollecitava, pertanto, l'irrogazione alla A.C. Reggiana della perdita della gara in luogo della semplice penalizzazione di punti in classifica. Con dichiarazione del 24.5.2005 la società faceva sapere, tuttavia, di rinunciare all'impugnazione.

Prendendo le mosse dall'appello della F.C. Sporting Benevento s.r.l. questa Commissione non può fare altro che prendere atto della rinuncia e dichiarare non farsi luogo a decisione alcuna per questo motivo. Trattandosi di gravame comunque proposto (benché revocato) e non accolto, deve disporsi in merito alla tassa reclamo a norma dell'art. 29 punto 13 C.G.S. (*“Le tasse dei reclami accolti... sono restituite; sono incamerate in ogni altro caso”*) e cioè disponendo che la tassa sia incamerata.

Venendo all'appello della A.C. Reggiana s.p.a., questo deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 33 punto 1 lettera c) C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione per *“omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”* ed in effetti la A.C. Reggiana ha evidenziato nell'atto di appello di ricorrere a questa Commissione per non avere adeguatamente valutato (e motivato), la Commissione Disciplinare, la causa della lesione riportata dal calciatore De Liguri. Il fatto è, tuttavia, che la società appellante, lungi dall'evidenziare vizi di motivazione, si è soffermata sulla sola ricostruzione dei fatti e su una loro diversa valutazione, prospettando, da un lato, che il De Liguri non era stato ferito dal lancio di una monetina, che nessuno aveva visto; dall'altro, che l'eventuale monetina non avrebbe potuto provocare quelle determinate lesioni. Nonostante i propositi manifestati nell'intitolazione del motivo di appello ha sottoposto all'esame di questa Commissione, insomma, soli argomenti di merito; argomenti di merito che, in quanto tali, non possono avere spazio in questa sede.

Vero è, per la verità, che ai sensi della lettera d) del medesimo art. 33 punto 1 C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione anche per questioni attinenti al merito, ma nel solo caso in cui questa stessa Commissione venga *“adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate”*. Come non è nel caso in esame, posto che questa Commissione interviene nel presente procedimento come giudice non di seconda, ma di terza ed ultima istanza e posto che l'appello della A.C. Reggiana non verte su un illecito sportivo né su alcuna delle *“altre materie normativamente previste”*; materie, queste ultime, fra le quali non rientra il fatto all'origine del presente procedimento.

Discende da quanto fin qui rilevato che l'appello proposto dalla A.C. Reggiana va dichiarato, come già detto, inammissibile.

Quanto alla tassa reclamo, per effetto della soccombenza deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. riunisce i reclami nn. 2 e 3 e dichiara il non luogo a provvedere in merito al gravame proposto dalla F.C. Sporting Benevento di Benevento, per rinuncia dello stesso. Dichiara, altresì l'inammissibilità dell'appello proposto dall'A.C. Reggiana S.p.A. di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., e per l'effetto conferma la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C di cui al C.U. 335/C del 27.4.2005. Dispone l'incameramento della tassa reclamo della A.C. Reggiana S.p.A. e del F.C. Benevento.

4 - APPELLO U.S. TORTOLÌ CALCIO 1953 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.10.2005 AL CALCIATORE GRIFFO LEONARDO ARIEL (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 41 del 21.4.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna (Comunicato Ufficiale del 21 aprile 2005 n. 41) accoglieva in parte il ricorso proposto dall'U.S. Tortolì avverso la decisione del Giudice Sportivo del 24.3.2005, riducendo il provvedimento di squalifica del calciatore Griffo fino al 30.10.2005 e confermando quella dell'allenatore Ravot fino al 10.5.2005 in relazione alla gara del 20.3.2005 con il Sant'Elena.

L'U.S. Tortoli proponeva appello avverso tale decisione non rispettando il termine di cui al comma 2 dell'art. 33 C.G.S..

Pertanto l'appello non può che essere dichiarato inammissibile ai sensi del comma 2 dell'art. 33 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla U.S. Tortoli Calcio 1953 di Tortoli (Nuoro), ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO LE SANZIONI AL COSENZA CALCIO 1914, DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 AL PRESIDENTE SIG. BISCEGLIA FRANCESCO, LA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2004/2005 E L'AMMENDA DI € 2.000,00 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 COMMI 1 E 2 DELLO STATUTO CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 2 COMMA 4 PRIMA PARTE C.G.S. (Delibera della Commissione d'Appello Federale - Com. Uff. n. 33/C del 7.3.2005).

1. - Con atto del 23 maggio 2005 il Presidente Federale ha proposto ricorso per la revocazione, in applicazione del combinato disposto costituito dagli artt. 35, lett. d), e 33, 1 comma, lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, della decisione di questa Commissione d'Appello Federale in data 7 marzo 2005, emessa su ricorso proposto dal Cosenza Calcio 1914 avverso la pronuncia della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 11 dell'11 febbraio 2005.

2. - In fatto, è da premettere che il Procuratore Federale aveva deferito alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale il Sig. Francesco Bisceglia, presidente della società Cosenza Calcio 1914, e la medesima società Cosenza Calcio 1914 per responsabilità diretta, in quanto il Sig. Bisceglia, in qualità di rappresentante legale della società, aveva proposto tre ricorsi al T.A.R. del Lazio senza chiedere la prescritta autorizzazione in deroga prevista dall'art. 27 dello Statuto Federale, instando per l'annullamento, tra altri atti propedeutici e conseguenti, dei provvedimenti federali con i quali la società ricorrente era stata iscritta per la stagione calcistica 2004/2005 al Campionato Dilettantistico di Serie D e per il riconoscimento in contrario del suo diritto a partecipare al Campionato di Serie C 1 ovvero, in subordine, al Campionato di Serie C 2.

La Commissione Disciplinare, ritenuta la violazione dell'art. 27 dello Statuto Federale, sul rilievo che tale disposizione federale non confliggesse con la legge n. 280 del 2003, che all'art. 3, comma 1, fa espressamente salve le clausole compromissorie, ha accolto la richiesta del Procuratore Federale e ha irrogato al Sig. Bisceglia e alla Società Cosenza Calcio 1914 le sanzioni stabilite per la violazione della clausola compromissoria.

Questa Commissione d'Appello Federale, con la decisione adottata nella seduta del 7.3.2005 e comunicata alle parti con nota del 5.4.2005, ha respinto l'appello proposto dagli interessati.

Con il ricorso per revocazione, il Presidente Federale premette che il T.A.R. del Lazio, adito dalla Società Cosenza Calcio 1914 per l'annullamento dei predetti provvedimenti sanzionatori con i quali le sono stati irrogati punti di penalizzazione in classifica, ha statuito, con l'ordinanza pronunciata nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2005, la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

Tale decisione del giudice amministrativo, che ha affermato principi in parte nuovi in materia di accesso alla tutela giurisdizionale degli organi statali in presenza di clausole compromissorie stabilite in ordinamenti sportivi, configurerebbe, secondo la prospettazione del Presidente Federale, il presupposto per la revocazione della decisione di questa Commissione d'Appello Federale, realizzando l'ipotesi regolata dall'art. 35, lett. d), del

Codice di Giustizia Sportiva per il quale sono revocabili “tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva inappellabili allorché siano sopravvenuti fatti nuovi, la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”.

3. - In via preliminare deve affermarsi la legittimazione del Presidente Federale a proporre il ricorso per revocazione.

La legittimazione del Presidente Federale deriva dall'art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva (“Reclami di parte e ricorsi di organi federali”).

La norma ora citata, nell'indicare i soggetti legittimati a proporre i reclami, al comma 4, lett. a), stabilisce testualmente che “è legittimato a proporre ricorso d'ufficio, il Presidente Federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica”.

La norma conferisce quindi al Presidente Federale un generale potere di proporre ricorsi d'ufficio agli organi della giustizia sportiva, non sottoposto a particolari condizioni né limitato a specifici procedimenti (contrariamente a quanto prevede la stessa disposizione, alla successiva lett. b), che limita i ricorsi d'ufficio del Procuratore Federale ai soli procedimenti iniziati su suo deferimento).

La ratio di tale generale ed amplissima legittimazione può essere ravvisata nella funzione di tutela dell'intero ordinamento federale spettante al Presidente Federale quale emerge dal complesso delle sue attribuzioni, tra le quali riveste primaria e significativa importanza, proprio per quanto attiene alla giustizia sportiva, la disposizione contenuta nell'art. 33, secondo comma, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva che conferisce al predetto organo di vertice della Federazione la facoltà di impugnare davanti a questa Commissione di Appello Federale le decisioni di tutti i giudici sportivi, di ogni ordine e grado, “quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime”.

La formula dell'art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva comporta che anche il ricorso per revocazione di decisioni pronunciate da questa Commissione di Appello Federale debba farsi rientrare fra i ricorsi esperibili d'ufficio dal Presidente Federale, trattandosi di un'impugnativa che, sebbene condizionata nella sua ammissibilità a specifici presupposti, è pur sempre da inserire nel novero dei “ricorsi” e, quindi, tra i ricorsi esperibili d'ufficio.

4. - Il ricorso per revocazione qui in esame deve essere accolto.

Va innanzitutto rilevato che, nella pronuncia del T.A.R., intervenuta su ricorso del Consenso Calcio 1914, deve certamente ravvisarsi, il presupposto delineato dall'art. 35, comma 1, lett. d), per l'ammissibilità della impugnativa revocatoria.

La norma ora richiamata testualmente dispone che sono impugnabili per revocazione tutte le decisioni “se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”.

La fattispecie contempla due ipotesi diverse.

La prima fa riferimento ad un fatto verificatosi prima della decisione ma non conosciuto o non potuto conoscere nell'ambito del procedimento definito dalla decisione stessa. Si tratta, in sostanza, di un fatto di cui si è venuti a conoscenza (“scoperto”) dopo la decisione, ma preesistente a questa.

La seconda fa invece riferimento ad un fatto verificatosi dopo la decisione, concretizzati, cioè, nella sua materiale esistenza solo successivamente a questa (“sopravvenuto”).

È evidente che la norma, con questa seconda ipotesi, peculiare all'ordinamento di giustizia della F.I.G.C., ha voluto rendere revocabili (in aggiunta alle altre cause di revocazione che sostanzialmente ricalcano quelle contenute nei codici di procedura statuali) le decisioni degli organi di giustizia anche per “fatti sopravvenuti”, cioè successivi alle decisioni medesime, cioè per fatti che se si fossero verificati prima (e non come impropriamente si esprime la norma, fossero stati “conosciuti” prima) avrebbero certamente condotto ad una decisione diversa da quella adottata.

Nella specie, la pronuncia del T.A.R. rappresenta un “fatto sopravvenuto” alla decisione di questa Commissione di Appello Federale ed è rilevante in ordine alla fattispecie definita con tale decisione al punto tale da assumere rispetto ad essa la valenza della causa revocatoria prevista dal citato art. 35, comma 1, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva.

L'ordinanza del T.A.R., sospendendo l'efficacia delle sanzioni irrogate a carico del Cosenza Calcio 1914 per violazione della clausola compromissoria prevista dall'art. 27 dello Statuto Federale, afferma sostanzialmente l'illegittimità delle sanzioni irrogate dagli organi di giustizia federali per un comportamento - quello di un soggetto dell'ordinamento sportivo che adisce gli organi di giustizia statuali senza l'autorizzazione dei competenti organi federali - che, concernendo la richiesta di tutela di situazioni giuridiche soggettive rilevanti anche per l'ordinamento generale, non può essere soggetto ad alcun divieto o limitazione.

Ed invero, in base al combinato disposto costituito dall'art. 2, comma 1, e 3, comma 1, del recente D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280, concernente “ Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”, sono riservate agli organi di giustizia interni alle federazioni sportive unicamente le questioni relative alla osservanza e all'applicazione “delle norme regolamentari, organizzative e statutarie” predisposte al fine di “garantire il corretto svolgimento delle attività sportive” nonché le questioni relative ai “comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.

Emerge implicitamente dalla ordinanza del T.A.R. che tutte le situazioni non annoverabili tra quelle strettamente riservate dalle norme ora citate agli organi della giustizia sportiva, cioè, quelle da qualificare rilevanti anche per l'ordinamento generale sono tutelabili davanti agli organi di giustizia ordinaria o amministrativa, a seconda delle posizioni giuridiche fatte valere (eventualmente con l'onere di svolgere prima tutti i procedimenti amministrativi, come richiesto dall'art. 2, comma 3, del D.L. n. 220 del 2003 citato), senza che possano essere frapposti ostacoli o impedimenti all'azione giurisdizionale (che sarebbero costituzionalmente illegittimi come si può inferire dalla giurisprudenza costituzionale formata in casi simili).

Di conseguenza, per le situazioni che la norma statale ritiene suscettibili di tutela davanti agli organi statali, non può configurarsi, per il soggetto agente, la fattispecie antiregolamentare stabilita dall'art. 11 bis del codice di giustizia sportiva, che, come è noto, stabilisce le conseguenze sul piano sanzionatorio, della violazione della clausola compromissoria da parte dei tesserati.

La pronuncia del T.A.R., sospendendo le sanzioni irrogate dagli organi federali, ha puntualizzato per la prima volta tale discriminazione, con l'effetto, quindi di porre un criterio, fino ad ora non sussistente, per la individuazione delle fattispecie sanzionabili dai giudici sportivi.

Ne consegue che il comportamento del Presidente della società Cosenza Calcio 1919 non sarebbe stato sanzionato, se tali elementi di conoscenza desunti dalla sopravvenuta ordinanza del T.A.R. fossero stati conosciuti al momento della decisione concernente la fattispecie relativa alla società Cosenza Calcio 1914.

Da ciò l'operatività in ordine alla fattispecie della causa di revocazione prevista 35, comma 1, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva.

Il ricorso del Presidente Federale, in conclusione, deve essere accolto e, per l'effetto, va revocata la decisione di questa Commissione di Appello Federale del 7.3.2005.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del ricorso per revocazione del Presidente Federale, revoca la decisione della C.A.F. di cui al Com. Uff. n. 33/C del 7.3.2005 e per l'effetto annulla le sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale di cui al Com. Uff. n. 115 dell'11.2.2005.

6 - APPELLO F.C. SAVOIA 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 2 GIORNATE DI GARA E DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 183 del 20.5.2005)

Il F.C. Savoia 1908 ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Interregionale, pubblicata sul C.U. n. 183 del 20 maggio 2005, con cui veniva rigettato il ricorso proposto dalla stessa Società in merito alle sanzioni della squalifica del campo di giuoco per due gare e dell'ammenda di € 2.000,00 inflitte dal Giudice Sportivo per fatti verificatisi nel corso della gara Sangiuseppese/Savoia dell'8.5.2005.

Nel gravame si deducono la violazione e falsa applicazione delle norme del C.G.S. regolanti la responsabilità delle Società per fatti violenti commessi da propri sostenitori e l'omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. La ricorrente lamenta infatti che la Commissione Disciplinare, nel determinare la sanzione per gli episodi verificatisi durante la gara Sangiuseppese/Savoia, non abbia tenuto in considerazione talune circostanze attenuanti esposte nel precedente grado e riproposte in sede di appello quali la responsabilità prevalente a carico dell'ospitante in materia di predisposizione dell'ordine pubblico; la regolarità di svolgimento della gara, ove si faccia eccezione per l'episodio sanzionato dalla Commissione Disciplinare con la delibera impugnata; l'errata applicazione della recidiva con riferimento a precedenti considerati specifici dai primi giudici ma riguardanti invece fattispecie di diversa natura; la fattiva collaborazione prestata dai dirigenti del Savoia per la prevenzione di fatti violenti; l'eccessiva gravità della sanzione in confronto con analoghi casi puniti più blandamente.

La C.A.F. ritiene che l'appello sia infondato e debba essere respinto.

Nella delibera impugnata si legge che la Commissione Disciplinare, viste le conclusioni del difensore della Società reclamante, nelle quali si chiedeva l'applicazione delle circostanze attenuanti sopra elencate, le ha ritenute in evidente contrasto con le risultanze dei rapporti dell'arbitro e del Commissario di campo, nonché con la relazione del rappresentante dell'Ufficio Indagini. Fatta questa premessa, i primi giudici, rilevato che gli atti ufficiali godono di fede probatoria privilegiata, hanno ritenuto congrua la sanzione inflitta all'appellante dal Giudice Sportivo e ne hanno confermato la delibera. L'applicazione delle circostanze attenuanti dedotte dalla F.C. Savoia è stata quindi esclusa dalla Commissione Disciplinare con motivazione che, sebbene estremamente concisa, appare immune da vizi logici e giuridici.

Quanto alla recidiva specifica contestata, la C.A.F. rileva che le sanzioni precedentemente irrogate alla F.C. Savoia, elencate dall'appellante nell'atto di impugnazione, si riferiscono ad atti di violenza commessi da suoi sostenitori, cosicché l'aggravamento della sanzione deliberato dal Giudice Sportivo e confermato dalla Commissione Disciplinare in relazione a tali precedenti è conforme ai principi dettati dal C.G.S. in materia di recidiva.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Savoia 1908 di Torre Annunziata (Napoli) e dispone l'incameramento della tassa versata.

7 - APPELLO F.C. SERRA S. ABBONDIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERRA S. ABBONDIO/P.S.V. NERONE DEL 30.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 133 del 21.4.2005)

Con ricorso del 18.5.2005, il F.C. Serra Sant'Abbondio proponeva reclamo avverso la sanzione, di cui al C.U. n. 123 del 21 aprile 2005 del Comitato Regionale Marche, della perdita della gara del 30.3.2005 con l'A.C. P.S.V. Nerone, per 0-3 in ragione della posizione irregolare del calciatore Alberto Pigna, sostenendo di non essere quanto meno al corrente della squalifica dello stesso.

Il ricorso è fondato; la irregolarità della posizione del predetto Pigna deriverebbe da una espulsione decretata nei di lui confronti, mentre sedeva in panchina, nella precedente gara Borgo Metauro/Sant'Abbondio.

La Commissione Disciplinare, pur prendendo atto del fatto che il C.U. contenente la squalifica del Pigna fu emesso dopo l'effettuazione della gara del 21.4.2005, ha fatto rife-

rimento al principio dell'automatismo della squalifica per la gara successiva ove un calciatore venga espulso.

In sede di audizione, l'arbitro Generali ha chiarito: di aver identificato il calciatore attraverso il numero 14 che questi recava su di un indumento; di non aver estratto nell'occasione dell'allontanamento il cartellino rosso e di non aver detto all'interessato che doveva ritenersi espulso; di non aver riportato a fine gara tale "espulsione" nella distinta che deve essere riconsegnata alla società interessata.

Su tale base, ferma l'identificazione del soggetto, emerge chiaramente che né il calciatore, né la società hanno avuto modo di percepire come una espulsione l'allontanamento del Pigna, con la conseguenza che a fronte di un equivoco ed omissivo comportamento dell'arbitro, non si poté ragionevolmente ingenerare la certezza di un provvedimento di espulsione.

Tanto comporta che non poteva, nella specie operare il principio dell'automatismo della squalifica e che pertanto non vi fu consapevolezza, se non dopo la pubblicazione del C.U., dell'espulsione (se può essere definita tale) del Pigna e della sanzione inflittagli.

In base alle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto e per l'effetto ripristinato il risultato conseguito sul campo.

Consegue la restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello proposto dalla società F.C. Serra S. Abbondio di Serra Sant' Abbondio (Pesaro), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-1 conseguito in campo nella gara sopra indicata.

8 - APPELLO SOCIETÀ LA SPORTIVA CARIATESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 40 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 116 del 3.5.2005).

Con ricorso ritualmente presentato La Sportiva Cariatese ha impugnato davanti a questa Commissione d'Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (C.U. n. 116 del 3 maggio 2005) che ha inflitto alla ricorrente la ammenda di euro 2000,00 per aver omesso di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con il presente appello La Sportiva Cariatese lamenta di non essere stata in grado di approntare la propria difesa in quanto il deferimento della società da parte del Presidente del Comitato Regionale Calabria è stato notificato al vecchio indirizzo dell'ex Commissario straordinario.

Il ricorso è fondato.

Ed invero, dall'esame della documentazione in atti, risulta che il deferimento della ricorrente da parte del Presidente del Comitato Regionale Calabria è stato notificato con missiva in data 14.3.2005 in Cariatì c/o lo studio Labonia Via S. Paolo 16 e, al medesimo indirizzo anche la raccomandata in data 14.4.2005 con la quale la Commissione Disciplinare ha comunicato che il procedimento si sarebbe discusso nella riunione del 3.5.2005.

Orbene, è rimasto accertato che il Sindaco del Comune di Cariatì con provvedimento in data 4.3.2005, regolarmente comunicato al Comitato Regionale Calabria con raccomandata del 7.3.2005 e, quindi, prima del deferimento, ha nominato un nuovo commissario straordinario della società il quale ha formalmente informato a mezzo fax **in pari data** il nuovo recapito della società in Cariatì Via A. De Gasperi 17.

Premesso quanto sopra e ritenuto che nel caso in esame il deferimento della società e gli avvisi successivi sono stati notificati ad un indirizzo che non era più legale recapito della ricorrente, appare evidente che nella specie risultano chiaramente violate le norme

sul contraddittorio con la conseguenza che deve essere annullata la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Disciplinare per il nuovo giudizio.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo della Soc. La Sportiva Cariatese di Cariat Marina (Cosenza) annullando, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., l'impugnata delibera per difetto di contraddittorio, e rinvia gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria per nuovo esame di merito. Ordina la restituzione della tassa versata.

9 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE DI SQUALIFICA FINO AL 31.03.2005 INFLITTA AL TESSERATO PINCA MARCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 83 del 23.3.2005).

Il Presidente della F.I.G.C. ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. C) C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata pubblicata sul C.U. n. 83 del 23 marzo 2005, con la quale veniva, fra l'altro, ridotta di nove mesi (fino al 31.9.2005) la squalifica inflitta al calciatore Pinca Marco, per i fatti avvenuti in data 13.2.2005 durante la gara U.S. Abatino/A.S. I Valsinni valida per il Campionato di 1ª Categoria.

Nel ricorso si sostiene l'eccessività della riduzione concessa al Pinca rispetto a quella invece applicata all'allenatore Antonio Martino (pari solo a due mesi), in considerazione alla rilevante gravità della condotta del calciatore resosi responsabile, come chiaramente risulta dagli atti ufficiali e segnatamente dal referto arbitrale, di atti violenti di particolare rilevanza fra i quali il lancio di una pietra contro il direttore di gara.

Ritiene questa Commissione che il ricorso debba essere accolto, avendo il giudice di seconda istanza erroneamente privilegiato la documentazione esibita dalla reclamante A.S. I Valsinni rispetto al referto dell'arbitro dal quale non emerge alcuna contraddizione né alcuna irregolarità sullo svolgimento dei fatti distintamente e correttamente attribuiti al Martino ed al Pinca.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il ricorso per revocazione come sopra proposto dal Presidente Federale, annullando l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata e ripristinando quella del Giudice Sportivo che comminava al calciatore Pinca Marco la sanzione della squalifica fino al 31.12.2005.

10 - APPELLO CALCIATORE PATERNOSTRO SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.11.2005 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27 COMMI 2 E 4 STATUTO DELLA F.I.G.C. E DELL'ART. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 41 del 29.4.2005).

Con ricorso ritualmente presentato il calciatore Paternostro Simone della A.S.D. Chiavennese U.S. ha impugnato davanti a questa Commissione d'Appello federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia che ha applicato al predetto la sanzione sportiva della squalifica fino al 7.11.2005.

A seguito di deferimento da parte del Procuratore Federale il Paternostro era stato, infatti, chiamato a rispondere della violazione dell'articolo 27 comma 2 e 4 dello Statuto della F.I.G.C. nonché della violazione dell'articolo 1 del Codice di Giustizia Sportiva avendo violato la cosiddetta clausola compromissoria presentando querela nei confronti dell'arbitro Azzarrari Mohammed senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione. Nei fatti denunciati l'arbitro lo avrebbe apostrofato più volte con l'espressione "stai zitto coglione" colpendolo anche con un calcio al braccio che il Paternostro aveva posto a difesa delle parti intime.

Il ricorrente lamenta in primo luogo che nell'impugnata decisione la Commissione Disciplinare non avrebbe rilevato che l'episodio si sarebbe verificato allorché la gara era già terminata e conseguentemente il fatto non rientrerebbe nella preclusione di cui all'articolo 27 comma 2 e 4 dello Statuto della F.I.G.C. contestato. Precisa, inoltre, che nella specie la querela è stata presentata dalla madre quale esercente la patria potestà e che la sottoscrizione da parte del ricorrente (non ancora quindicenne) non costituirebbe ratifica della querela stessa ma, eventualmente, solo "conferma dei fatti come in essa esposti".

Il ricorso deve essere rigettato.

Ed invero, per quanto concerne il primo motivo del reclamo, non può non rilevarsi la pretestuosità dello stesso, posto che, l'episodio denunciato dal Paternostro si è verificato sul campo di gioco e a causa della mancata concessione dei minuti di recupero da parte dell'arbitro. Deve riconoscersi, quindi, che i fatti di cui alla querela sono "attinenti all'attività sportiva" così come correttamente ritenuto dalla Commissione disciplinare.

Per quanto concerne l'altro motivo di reclamo occorre in primo luogo rilevare che la sottoscrizione da parte del Paternostro della querela orale presentata dalla madre è avvenuta alla presenza dello stesso Ufficiale di P.G. che la riceveva.

L'articolo 120 del C.P., cui fa riferimento il ricorrente nei motivi di reclamo, prevede che il diritto di querela possa essere esercitato dal genitore esercente la patria potestà "nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà espressa o tacita del minore." Orbene nel caso in esame il Paternostro non solo non ha manifestato alcuna contraria volontà espressa o tacita ma anzi, sottoscrivendo davanti ad un Ufficiale di P.G. la querela presentata dalla madre, ha confermato "quanto in essa esposto" come riconosciuto dallo stesso ricorrente.

Ne consegue che, anche in questo caso, correttamente la Commissione Disciplinare ha ritenuto che con tale comportamento il Paternostro abbia commesso l'infrazione a lui contestata dal Procuratore Federale.

Occorre, pertanto, rigettare il ricorso come sopra proposto con incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Paternostro Simone e dispone l'incameramento della tassa versata.

ORDINANZE

11 - APPELLO A.S. GUARDIAGRELE CALCIO AVVERSO LE SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 23.3.2010 AL DIRIGENTE PRIMAVERA GEDEONE, DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 AL MASSAGGIATORE CAMPITELLI DINO E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2006 ALL'ALLENATORE DONATELLI GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 167 del 22.4.2005)

La C.A.F., su istanza dell'A.S. Guardiagrele Calcio di Guardiagrele (Chieti), ordina il rinvio dell'esame dell'appello alla riunione del 6.6.2005.

12 - APPELLO A.S. VESEVUS TRECASE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARIOCAS/VESEVUS TRECASE DEL 27.2.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 58 del 5.5.2005)

La C.A.F. ordina il rinvio a nuovo ruolo per supplemento di istruttoria.